

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA  
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DELL’AQUILA**

**C.I.G.: 8851816DA2**

**C.P.V.: 66510000-8**

ART. 1 OGGETTO DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO .....	3
ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO .....	4
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE .....	4
ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO .....	6
ART. 5 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	6
ART. 6 PENALI .....	6
ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 8 CONTROLLI / DOVERE DI INFORMAZIONE .....	8
ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 10 SUBAPPALTO .....	8
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA .....	8
ART. 12 ESECUZIONE IN DANNO .....	8
ART. 13 RISERVATEZZA.....	8
ART. 14 FORO COMPETENTE.....	9
ART. 15 CONTRATTO .....	9
ART. 16 RINVIO.....	9

## **ART. 1 OGGETTO DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO**

1. Oggetto del capitolato è il servizio di assistenza integrativa per il personale di Polizia Municipale, così come disciplinato dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli articoli relativi alle disposizioni per l'area di vigilanza della Polizia Locale del C.C.N.L. vigente, finanziate con proventi dell'art. 208 del C.d.S.
2. Le quote annuali effettive della contribuzione dell'Amministrazione vengono destinate mediante deliberazione di Giunta Comunale, secondo le disposizioni dell'articolo 208 del C.d.S., salvo diverse e future disposizioni legislative riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in merito alle risorse da destinare al trattamento accessorio.
3. La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
4. Il valore stimato complessivo del servizio è fissato in euro 259.200,00 (non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art.10 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), comprensivo dei contributi e dei relativi oneri fiscali da versare, pari ad una quota/premio massimo unitario annuo lordo (ossia per singolo dipendente) di euro 757,89 posto a base di gara. Non deve essere posto a carico del Comune dell'Aquila, né oggi né in futuro, alcun importo ulteriore rispetto al versamento della quota/premio annuale stabilita.
5. Sono destinatari di tale servizio gli appartenenti al Settore Polizia Municipale del Comune dell'Aquila, in servizio a tempo indeterminato con profilo professionale nell'area di vigilanza, anche se distaccati, nell'interesse dell'Ente, presso altre Amministrazioni, o dipendenti di altre amministrazioni in comando al 100% presso l'Ente, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 L. 7 marzo 1986 n. 65, dall'assunzione fino al collocamento a riposo o ad altra forma di risoluzione dell'impiego e si estende ai rispettivi coniugi, ai conviventi *more uxorio*, ai figli conviventi risultanti dallo stato di famiglia e ai figli non conviventi purché fiscalmente a carico. La copertura dei dipendenti termina con la cessazione dal servizio o per trasferimento ad altro settore del Comune dell'Aquila, salvo prosecuzione su base volontaria. La quota annua per dipendente è proporzionata ai mesi di servizio nell'anno: in caso di nuova assunzione o di cessazione in corso d'anno il Comune comunicherà le variazioni all'aggiudicatario per il ricalcolo e conguaglio dell'importo. Accedono alla copertura anche i dipendenti part time purché la percentuale di prestazione lavorativa sia pari o superiore al 50%. Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in 57 unità. Il numero è suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato o di cessazione a qualsiasi titolo. I dipendenti hanno diverse categorie che comprendono: Funzionari di Vigilanza, Istruttori Direttivi di Vigilanza, Specialisti di Vigilanza e Istruttori di vigilanza. Il Comune provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco iniziale dei dipendenti interessati, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, la posizione giuridica all'interno dell'Ente. Provvederà, altresì, a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario i nuovi nominativi ed ogni modifica del rapporto di lavoro con gli interessati, ai fini del conguaglio. L'elenco dei dipendenti interessati, al 01.08.2021, è riportato nell'allegato A) con indicato genere, anno di nascita, profilo, categoria.

## **ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO**

1. Lo strumento di assistenza integrativa offerto può consistere in una polizza sanitaria o nell'iscrizione ad un fondo sanitario integrativo istituito ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 502/1992 e deve – comunque – prevedere:
  - a. libertà da parte del singolo componente della Polizia Municipale di scegliere se effettuare o meno, versamenti volontari aggiuntivi
  - b. il versamento Comunale dovrà rispettare il principio della competenza economica riferito all'anno solare. Ovvero l'importo complessivo annuale, versato dall'ente sarà suddiviso, per ogni singolo dipendente (aderente/avente diritto) con una quota pro capite proporzionale espressa in dodicesimi. Tale regola dovrà essere applicata per tutta la durata del contratto.
  - c. per i dipendenti con contratto part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, la quota pro-capite è proporzionalmente ridotta; per i dipendenti con contratto part-time con percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 50% (non coperti dal Comune) deve essere prevista la facoltà di partecipare su base personale. Nel caso di modifica del regime orario nel corso dell'anno, ogni dodicesimo dell'importo annuo è corrisposto in base al regime orario prevalente in ciascun mese ricompreso nel periodo stesso;
  - d. in caso di cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento ad altro settore del Comune, al dipendente (o ex dipendente) deve essere consentito di proseguire il servizio su base personale;
  - e. conguaglio/regolazione dell'importo annuo a seguito della comunicazione dell'Ente in merito al numero ed ai periodi di servizio dei dipendenti interessati;
  - f. programmazione di incontri assembleari o individuali per la presentazione del prodotto e sulla normativa di riferimento, individuazione di personale qualificato che fornisca consulenza al Comune dell'Aquila e ai singoli dipendenti.
2. Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l'associato può rivolgersi a:
  - strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l'affidatario
  - strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con l'affidatario
  - servizio sanitario nazionale

## **ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

1. Il servizio offerto sarà valutato fra prodotti che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) **Morte ed invalidità permanente da infortunio:**

La polizza deve coprire tutti i casi d'infortunio e invalidità permanente dell'assicurato per eventi che possono avvenire in qualsiasi orario (anche al di fuori dell'orario di lavoro) per tutto il periodo contrattuale;

Il concorrente dovrà specificare il capitale minimo assicurato in caso di morte e in caso d'invalidità permanente, specificando eventuali franchigie e/o scoperti. La valutazione dell'invalidità permanente sarà fatta sulla base della tabella INAIL;

L'indennizzo deve essere corrisposto anche nel caso in cui, per lo stesso evento, l'assicurato venga risarcito da uno o più terzi;

La copertura dovrà comprendere anche le spese cure odontoiatriche che si renderanno necessarie a seguito di infortunio.

**2) Assistenza in caso di intervento chirurgico:**

In caso di ricovero presso strutture appartenenti/convenzionate al servizio sanitario nazionale, il rimborso dell'eventuale ticket dovrà essere nella misura del 100%. In ogni caso dovrà essere corrisposto un indennizzo minimo giornaliero per il periodo di ricovero.

In caso di ricovero presso strutture convenzionate con l'aggiudicatario, è richiesto il pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario (terzo pagante).

In caso di ricovero presso strutture non convenzionate, l'aggiudicatario dovrà rimborsare una percentuale minima sulle spese sostenute.

Il massimale dovrà essere specificato.

**3) Assistenza in caso di ricovero ospedaliero senza intervento chirurgico:**

In caso di ricovero presso strutture appartenenti/convenzionate al servizio sanitario nazionale, il rimborso dell'eventuale ticket dovrà essere nella misura del 100%. In ogni caso dovrà essere corrisposto un indennizzo minimo giornaliero per il periodo di ricovero.

In caso di ricovero presso strutture convenzionate con l'aggiudicatario, è richiesto il pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario (terzo pagante).

In caso di ricovero presso strutture non convenzionate, l'aggiudicatario dovrà rimborsare una percentuale minima sulle spese sostenute.

Il massimale dovrà essere specificato.

**4) Visite specialistiche e diagnostica:**

Nel caso in cui il dipendente abbia bisogno di visite specialistiche o esami diagnostici (compreso alta diagnostica) presso strutture appartenenti/convenzionate al servizio sanitario nazionale, l'aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso dell'eventuale ticket.

Nel caso il dipendente usufruisca di strutture convenzionate con l'aggiudicatario, è richiesto il pagamento diretto da parte dello stesso (terzo pagante).

Nel caso in cui il dipendente usufruisca di strutture non convenzionate con l'aggiudicatario, lo stesso dovrà rimborsare una percentuale minima sulle spese sostenute.

Il massimale dovrà essere specificato nell'offerta.

**5) Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche, ortodonzia e prestazioni diagnostiche di tipo odontoiatrico e ortodontico:**

Salvo le spese sostenute per le conseguenze da infortunio, che sono ricomprese da quanto previsto al punto 1), l'offerta deve contenere un pacchetto specifico per le cure odontoiatriche, specificando

rimborsi/indennizzi a seconda che il dipendente riceva cure dentarie presso una struttura convenzionata con l'aggiudicatario o presso una struttura non convenzionata con l'aggiudicatario, o altra struttura.

**6) Periodo di carenza assicurativa e tempi di attesa:**

Il periodo di carenza applicabile al dipendente dovrà essere per un periodo massimo pari a 90 gg. dalla data di prima iscrizione.

Dal momento della richiesta di rimborso al momento dell'effettiva erogazione dello stesso, non devono trascorrere più di 30 gg. solari.

**7) Proposte migliorative:**

Oltre alle prestazioni previste dal capitolato e a quanto già valutato ai punti precedenti, saranno valutate le ulteriori prestazioni assistenziali contenute nell'offerta, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere valutate prestazioni inerenti al rimborso spese per acquisti protesi, presidi sanitari, lenti per occhiali, lenti a contatto, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, apparecchi acustici e prestazioni analoghe. Saranno altresì valutate qualsiasi altre prestazioni migliorative analiticamente descritte nell'offerta.

**8) Condizioni contrattuali:**

I partecipanti al bando dovranno obbligatoriamente presentare lo schema contrattuale con relative clausole e condizioni che sarà oggetto della successiva stipula. La commissione valuterà in modo le cause e gli eventi che escludono la copertura assicurativa, nonché tutte le clausole contrattuali, analizzando le condizioni più favorevoli per il personale beneficiario delle prestazioni.

#### **ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

1. L'aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e previdenza sociale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

#### **ART. 5 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il pagamento di quanto dovuto verrà eseguito con bonifico bancario sul conto corrente dedicato le cui coordinate saranno fornite dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto unitamente ai nominativi della/e persona/e fisica/che legittimate ad operare sul conto.
2. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 6 PENALI**

1. L'Aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio, e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze o deficienze nello svolgimento del servizio, non ottemperi alle prescrizioni del contratto e di questo capitolato speciale di gara Per l'applicazione della

penale, la Stazione appaltante dovrà, senza indugio, contestare per scritto i fatti rilevati, invitando l'aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Ove l'aggiudicataria non replichi nei termini previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, al soggetto aggiudicatario stesso, una penale dell'importo oscillante tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità del fatto, discrezionalmente valutata dalla Stazione appaltante, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati nell'articolo sulla risoluzione. La penalità è addebitata sui crediti dell'aggiudicataria dipendenti dal contratto o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tali casi l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta di rientrata scritta dalla Stazione appaltante. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari. Qualora il numero complessivo delle penali risulti maggiore a tre è in facoltà dell'Ente appaltante di risolvere di diritto anticipatamente il contratto, e di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dalla interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal mancato espletamento o non conforme servizio.

## **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:
  - a) riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
  - b) cessazione dell'attività o sottoposizione dell'aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall'art. 48, comma 17, del d.lgs. n° 50/2016;
  - c) cessione del contratto non autorizzata dall'Amministrazione;
  - d) subappalto
  - e) contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale netto;
  - f) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
  - g) violazione delle norme in tema di assicurazione, contributi e previdenza
  - h) violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune dell'Aquila, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
2. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

## **ART. 8 CONTROLLI / DOVERE DI INFORMAZIONE**

1. La Stazione appaltante si riserva di effettuare i più ampi controlli sul servizio eseguito.

## **ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. n° 50/2016.

## **ART. 10 SUBAPPALTO**

1. Il subappalto non è ammesso.

## **ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Aggiudicatario è tenuto a costituire, entro la data fissata per la stipulazione del contratto, la "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia sarà svincolata ai sensi del medesimo articolo.
2. La garanzia dovrà essere rilasciata da un soggetto diverso dal concorrente.

## **ART. 12 ESECUZIONE IN DANNO**

1. Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà escutere la garanzia definitiva ex art 103 D.Lgs 50/2016.

## **ART. 13 RISERVATEZZA**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio affidato. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dell'obbligo anzidetto.
2. L'aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati raccolti dal comune dell'Aquila e comunicati all'aggiudicatario medesimo
3. L'aggiudicatario assume, invece, la veste di titolare del trattamento dati per i dati dallo stesso autonomamente raccolti, in esecuzione del servizio d'appalto.

#### **ART. 14 FORO COMPETENTE**

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di L'Aquila. Il contratto non conterrà, la clausola compromissoria di cui all'art. 209 comma 2 D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 15 CONTRATTO**

1. Il contratto di appalto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa. La sottoscrizione del contratto è subordinata alla presentazione dell'originale della garanzia definitiva ex art 103 D.Lgs. 50/2016 in precedenza indicata. Tutte le spese contrattuali nonché tutte le imposte e tasse presenti o future saranno a carico dell'Aggiudicatario.

#### **ART. 16 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale di gara e dagli altri documenti di gara, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile.

All A)

Elenco dipendenti al 01.08.2021:

PROG.	DIPENDENTE	ANNO NASCITA	PROFILO	CATEGORIA	PART-TIME
1	M	1992	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
2	M	1971	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
3	M	1971	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
4	M	1972	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
5	F	1962	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
6	F	1968	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
7	M	1975	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
8	M	1985	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
9	F	1985	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
10	M	1977	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
11	F	1965	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
12	F	1978	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
13	M	1977	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
14	F	1969	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	50%
15	M	1957	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
16	M	1959	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
17	M	1963	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
18	F	1969	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	83%
19	F	1988	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
20	M	1972	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
21	M	1970	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	D	
22	M	1959	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
23	M	1958	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	83%
24	M	1975	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
25	F	1964	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
26	M	1963	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
27	F	1973	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
28	F	1960	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
29	M	1972	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	

30	M	1971	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
31	F	1965	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
32	M	1962	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
33	F	1986	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
34	M	1958	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
35	F	1960	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
36	M	1977	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
37	F	1978	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
38	M	1978	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
39	F	1971	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
40	M	1986	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
41	F	1970	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
42	F	1975	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
43	M	1958	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
44	M	1984	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
45	M	1962	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
46	M	1970	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
47	M	1968	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
48	M	1967	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
49	M	1958	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	D	
50	M	1959	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
51	M	1973	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
52	F	1961	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
53	F	1973	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
54	M	1980	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
55	F	1960	SPECIALISTA DI VIGILANZA	D	
56	M	1965	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C	
57	M	1958	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	